RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Art. 7

Nella prima attuazione della presente legge, e fino a1 31 dicembre 1944-XXIII, gli impiegati dei gradi 6°, 7° e 8° della carriera di ragioneria, i quali siano muniti di laurea, sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, e secondo l'ordine di anzianita' di grado, nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo A di cui alla tabella B dell'allegato I alla presente legge.

Gli impiegati che non risultino in possesso dell'indicato requisito per il collocamento nel gruppo A, e quelli non giudicati meritevoli del passaggio a tale gruppo, sono inquadrati nei corrispondenti gradi di gruppo B della tabella C dell'allegato I alla presente legge, secondo l'ordine di anzianita'.

I posti ili grado 8° del ruolo di gruppo A della cennata tabella B, che nella prima' attuazione della presente legge restino disponibili dopo i trasferimenti di cui al precedente primo comma, potranno essere conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per l'interno, sentito Consiglio di amministrazione, agli impiegati i quali siano provvisti de] diploma di laurea, e che, alla data della entrata in vigore della presente legge, gia' rivestano il grado 9° nel ruolo di gruppo B della carriera di ragioneria predetta.

Versione in vigore dal 4 luglio 1940, non più in vigore dal 5 giugno 1946 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno
Estremi	Legge 16 giugno 1940, n. 721
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-dell-amministrazione/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it